

**CONVENZIONE TRA ESU PADOVA E ESU VENEZIA PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE
EX ART. 18 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026**

L'anno duemilaventisei addì del mese di

TRA

ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, con sede in via San Francesco n.122, Padova (PD) – C.F. e P.IVA 00815750286, ente di appartenenza, rappresentato dal dott. Gabriele Verza, in qualità di Direttore, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31-01-2022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, con sede in Dorsoduro 3439/A, Venezia (VE) – C.F. e P.IVA 01740230279, ente utilizzatore, rappresentato dal Dott. Stefano Ferrarese, in qualità di Direttore, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31-01-2022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto degli Enti di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come “amministrazioni” o “parti”;

Premesso che:

- con Decreto del Direttore n. ____ del ... /... /2026 esecutivo ai sensi di legge e le cui motivazioni costituiscono premessa e parte integrante del presente atto, ESU di Padova ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;
- con Decreto del Direttore n. ____ del ... /... /2026 esecutivo ai sensi di legge e le cui motivazioni costituiscono premessa e parte integrante del presente atto, ESU di Venezia ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;

Considerato che:

- l'art. 18 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 23.02.2026 prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.”*;
- la dott.ssa Marzia Testa, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di funzionario amministrativo contabile, si trasferiva per mobilità volontaria, a far data dal 01-09-2026, da ESU Venezia a ESU Padova;
- ESU Padova e ESU Venezia intendono ora definire l'utilizzo in convenzione, da parte di ESU Venezia, della dott.ssa Marzia Testa, per il periodo temporaneo corrente dal 01-09-2026 al 31-12-2026.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1**OGGETTO**

La presente convenzione si fonda sulla produttiva collaborazione tra ESU Padova e ESU Venezia per la migliore realizzazione dei reciproci fini istituzionali: ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 18 CCNL 23/02/2026 (che ha sostituito l'art.23 del CCNL del 16.11.2022 e l'art. 14 del CCNL 22/01/2004), per un periodo di tempo determinato e a tempo parziale, della dipendente Marzia Testa, in servizio a tempo pieno e indeterminato con profilo di Funzionario Amministrativo Contabile presso ESU Padova, da parte di ESU Venezia. La collaborazione condivisa della suddetta dipendente, per il periodo e secondo l'articolazione oraria definita tramite la presente convenzione, è finalizzata al passaggio di consegne, volta a garantire la corretta trasmissione di documenti, informazioni, stati di avanzamento e competenze necessarie alla continuità operativa, senza che tale collaborazione comporti lo svolgimento di nuove attività ordinarie o straordinarie al di fuori di quanto strettamente necessario al passaggio stesso.

Art. 2**DESTINATARI DELL'ACCORDO**

ESU Padova e ESU Venezia, firmatari della convenzione, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, mettono a disposizione le necessarie risorse umane, individuate, tra il proprio personale dipendente, nella persona della Sig.ra Marzia Testa, dipendente di ESU Padova che ha già espresso, in merito, la propria disponibilità.

Art. 3**DURATA**

La presente convenzione decorre dal 01/09/2026 sino al 31/12/2026.

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

Art. 4**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE**

La prestazione di lavoro della dott.ssa Marzia Testa, presso ESU Venezia, a far data dal 01/09/2026, sarà pari a n. 18 ore settimanali e verrà svolta di norma nelle giornate di lunedì e giovedì, tenuto conto delle esigenze di entrambi gli enti, ovvero secondo diversa articolazione stabilita a mezzo scambio di comunicazioni tra le parti.

Art. 5**GESTIONE DEL PERSONALE CONDIVISO**

ESU Padova e ESU Venezia mantengono uno stretto coordinamento nello svolgimento del servizio, tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

Il rapporto di lavoro della dipendente sarà gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza, ove necessari, da parte dell'Ente di utilizzazione.

Le ferie, i permessi, e gli altri congedi di fonte legale o contrattuale di qualsiasi natura, a richiesta della dipendente e valutata la ricorrenza dei necessari presupposti di legge e contrattuali, saranno concessi direttamente da ciascuno dei due enti in funzione dei giorni nei quali la dipendente presta servizio presso di essi.

Ai fini di cui al comma 4, l'Ente utilizzatore, verifica preventivamente con ESU Padova, titolare del rapporto di lavoro, se la concessione degli istituti in esame sia compatibile con le spettanze e, ove necessario, con le condizioni soggettive della dipendente.

ESU Venezia, Ente utilizzatore, comunica inoltre con immediatezza all'ESU Padova, titolare del rapporto di lavoro, la successiva eventuale concessione dei permessi e congedi di cui al comma 4, così che l'ente di appartenenza possa curare il computo complessivo delle spettanze del lavoratore e di quanto fruito.

Art. 6

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i due enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri.

ESU Padova corrisponderà per intero alla Sig.ra Marzia Testa il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte di ESU Venezia.

Ciascuno dei due Enti corrisponderà alla dipendente il trattamento accessorio spettante alla stessa, ivi inclusi i compensi per eventuale lavoro straordinario, in funzione delle attività effettivamente svolte presso la singola Amministrazione e secondo le previsioni del CCNL nonché del CCI di ciascuna.

ESU Venezia provvederà a rimborsare ad ESU Padova il trattamento economico fisso e continuativo ed eventuali altre indennità accessorie che la stessa abbia direttamente erogato, inclusi i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto in proprio favore, entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento degli emolumenti da parte dell'Ente cedente.

Per quanto attiene la disciplina e l'erogazione dei buoni pasto si applicherà quanto previsto dall'art. 27, comma 9, CCNL 23.02.2026.

Art. 7

RESPONSABILITA' TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 "GDPR" e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. ESU Padova e ESU Venezia si impegnano ad osservare e a fare osservare da parte dei propri dipendenti il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, nonché all'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali e a tutte le informazioni di cui potranno venire a conoscenza o in possesso durante il periodo di validità della presente convenzione. Gli enti si impegnano, altresì, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo anche successivamente alla scadenza della convenzione.

Art. 8

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO E NORME FINALI

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Tale convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegato B - del DPR n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per **ESU Padova**

Dott. Gabriele Verza

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Per **ESU Venezia**

Dott. Stefano Ferrarese

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i